



COMUNE DI ROVERE' VERONESE

Provincia di Verona

ORDINANZA N. 34 DEL 31-12-2024

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54, comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Divieto accensione di fuochi - divieto assoluto di bruciare qualsiasi materiale, al di fuori delle aree adibite e predisposte dagli Enti Pubblici a tale scopo.

IL SINDACO

VISTA La “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi”, Prot. Nr. 0661756 del 30/12/2024 da parte della Giunta Regionale del Veneto

CONSIDERATO che attualmente le previsioni delle condizioni meteo rimangono immutate, con l’aggravante del verificarsi di temporanee azioni ventose, rendendo il terreno ed il sottobosco ancora più asciutti e a potenziale rischio di incendi;

CONSIDERATO il carattere di estrema urgenza, contingibilità ed emergenza che si è venuto a creare a causa del sensibile aumento delle ventosità, elemento che favorisce, oltre alla siccità, il verificarsi di incendi boschivi;

VALUTATO che sussistono ragioni di tutela della Pubblica incolumità e ragioni di tutela sanitaria che impongono l'adozione delle presenti misure restrittive;

VISTA la Legge Quadro sugli Incendi Boschivi n° 353 del 21.11.2000 di cui all’art. 3;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONSIDERATI i poteri in materia di ordine e sicurezza pubblica di cui all’art. 54 comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.;

ORDINA

A tutta la cittadinanza ed a tutte le persone presenti sul territorio di competenza di Rovere' Veronese, dalla data di emissione della presente Ordinanza e per un periodo fino alla cessazione dello stato di pericolo incendi: l'assoluto divieto di accensione fuochi, fiamme libere;

il divieto si estende a tutte le aree libere del territorio ed a tutte le aree rurali e pastorali, negando perciò la possibilità di combustione delle stoppie o delle sterpaglie derivanti da qualsiasi attività zootecnica, agricola o privata.

L'accensione dei fuochi è consentita esclusivamente nei luoghi predisposti ed adibiti allo scopo – aree attrezzate, dagli enti territoriali locali, avendo cura di non abbandonare fiamme libere o braci ardenti dopo l'utilizzo. A tale scopo si impone di provvedere allo spegnimento completo di braci o fuochi prima di abbandonare il luogo.

DISPONE

L'affissione all'Albo Pretorio On-Line e sui canali social istituzionali

L'invio di copia del presente provvedimento a:

- Prefettura di Verona – U.T.G.;
- Comando Stazione Carabinieri di Rovere' Veronese;
- Ufficio Polizia Locale;
- Comando Stazione Carabinieri Forestale di Bosco Chiesanuova;

AVVISA

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 fino a un massimo di € 500,00;

Che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Verona, entro il termine di 30 gg. decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. del Veneto entro il termine di 60 gg. ovvero, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 gg., decorrenti dal medesimo termine.

**IL SINDACO
MARCOLINI STEFANO**

Firmato digitalmente da: Stefano Marcolini
Data: 31/12/2024 13:04:19